

COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma

COPIA

DELIBERAZIONE N. **34**

in data: **11.09.2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU), IN VIGORE DAL 01.01.2014.**

L'anno **duemilaquattordici** addi **undici** del mese di **settembre** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BERNARDI NICOLA	Presente	8 - MEO GABRIELLA	Presente
2 - CONSIGLI PAOLO	Presente	9 - GAIBANI MASSIMINO	Presente
3 - FOGLIA MAURO	Presente	10 - MORENI MARCO	Presente
4 - ZANICHELLI IGINO	Assente	11 - RAGAZZINI ANDREA	Presente
5 - TRIDENTE TIZIANA	Presente	12 - DERLINDATI MICHELA	Presente
6 - GAIBAZZI PATRIZIA	Presente	13 - STORCI MARIA MARGHERITA	Presente
7 - LOMMI PAOLO	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Felice Antonio Pastore** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nominati Scrutatori i Signori: **Ragazzini Andrea, Gaibani Massimino e Tridente Tiziana.**

In prosieguo di seduta il Presidente Dott. **Nicola Bernardi** introduce l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Rispetto all'appello iniziale risulta presente il Consigliere Zanichelli Igino.
Il numero dei Consiglieri presenti in aula è di n. 13 unità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge Regionale n. 20 del 7 novembre 2013 con la quale a seguito di referendum consultivo è stato istituito il Comune di Sissa Trecasali per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali (conseguentemente disciolti);

RILEVATO che:

- a norma dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale 7 novembre 2013 il nuovo Ente succede a titolo universale ai comuni dante causa;
- a norma dell'articolo 3 comma 4 della stessa legge i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale di Comuni di Sissa e Trecasali restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di Sissa Trecasali;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale propria) - TASI (tributo servizi indivisibili) - TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTO il comma 703, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU appare necessario procedere alla ridefinizione del regolamento, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità e, tenuto conto anche, della costituzione del nuovo Comune di Sissa Trecasali dal 01.01.2014;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 che differisce il termine di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014;

VISTO il comunicato del 15 luglio 2014 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 07.05.2014 con la quale sono state determinate le aliquote IMU e le detrazioni per l'anno 2014;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espresso in data 2 settembre 2014 dal Responsabile del III° Settore - Servizi Finanziari - D.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., riportati in calce;

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di trasmettere gli atti al Ministero dell'economia e delle finanze, entro i prescritti termini;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli: n. 9
- astenuti: n. 4 (Derlindati, Moreni, Ragazzini, Storci)

DELIBERA

1) DI APPROVARE il regolamento IMU (Imposta Municipale propria) allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

2) DI DARE ATTO che l'IMU fa parte della disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

3) DI DARE ATTO che, sulla base di quanto in premessa citato, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014;

4) DI DARE ATTO altresì che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

5) DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

6) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 ed, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 11.9.2014
Oggetto	Approvazione Regolamento IMU – Imposta Municipale Propria – in vigore dal 01.01.2014
Contenuto	Riferimenti normativi e testo regolamento.
Eventuale spesa prevista	==
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Regolamento comunale

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs.vo n. 267/2000.

Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Addì, 2 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Rosanna Storci

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole

Addì, 2 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Rosanna Storci

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Nicola Bernardi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Felice Antonio Pastore

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 26.09.2014 al
11.10.2014 ai sensi dell'Art.124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

Addì, 26.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Felice Antonio Pastore

Copia conforme all'originale.

Addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la suesposta deliberazione:

- È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del Decreto Legislativo 267/2000
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SISSA TRECASALI
(Provincia di Parma)

IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

Articolo 2 – Immobili soggetti ad imposta

Articolo 3 - Area di pertinenza del fabbricato

Articolo 4 - Aree fabbricabili

Articolo 5 - Assimilazione, unità immobiliari possedute da anziani o disabili ed iscritti AIRE

Articolo 6 - Fabbricati dichiarati inagibili

Articolo 7 – Fabbricati rurali strumentali

Articolo 8 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Articolo 9 - Fabbricato parzialmente costruito

Articolo 10 - Fabbricati di interesse storico artistico

Articolo 11 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Articolo 12 - Versamenti

Articolo 13 - Rimborsi e compensazione

Articolo 14 - Incentivi per l'attività di controllo

Articolo 15 - Dichiarazione

Articolo 16 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Sissa Trecasali dell'imposta municipale propria - IMU;
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 del del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'at. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;
 - dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Sissa Trecasali, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 2

IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA

Fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'Unità immobiliare già iscritta o che comunque deve essere iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Fabbricati iscritti in catasto

1. Base imponibile per il calcolo dell'IMU sui fabbricati iscritti in catasto è la rendita catastale iscritta a catasto (al 1 gennaio dell'anno di imposizione) rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge 23.12.1996 n. 662 e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge per singole categorie.

Articolo 3

AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

1. Per area di pertinenza del fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N. 504/1992 si intende l'area asservita al predetto fabbricato identificata come tale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 817 del Codice Civile, con quella destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo.
L'area di pertinenza del fabbricato si intende l'area che risulta graffata catastalmente o che viene dichiarata come tale tramite dichiarazione IMU presentata dal contribuente nei modi e nei termini stabiliti per legge.
Il Comune si riserva di verificare che vi siano i requisiti previsti per la pertinenzialità.

Articolo 4

AREE FABBRICABILI

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'Ente, la Giunta Comunale, sulla base dei medesimi criteri stabiliti dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi delle aree edificabili site nel territorio del Comune. La deliberazione della Giunta si intende valida anche per gli anni successivi e comunque fino a quando non intervengano modificazioni da parte dello stesso organo.
2. A norma dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legge n. 223/2006 sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992 non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato/versato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. Allo stesso modo nessun rimborso è dovuto in seguito a perdita di carattere edificabile dell'area per il periodo in cui l'area era ancora edificabile.
6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 504/92.
7. Le aree parzialmente edificabili si considerano suscettibili di autonoma tassazione qualora risulti, secondo i vigenti strumenti urbanistici, una residua edificabilità.

Articolo 5

ASSIMILAZIONI - UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che risultano ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti in AIRE a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 6 -

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. La Giunta Comunale può definire i criteri di valutazione dei fabbricati inagibili/inabitabili e la modulistica da utilizzare per la dichiarazione sostitutiva o per la domanda di sopralluogo.
3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno, con eventuali oneri a carico del contribuente.
4. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) sopravvenuto, superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi.
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune mediante presentazione della dichiarazione IMU.

Articolo 7

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

1. Per fabbricato rurale strumentale, si intende l'unità immobiliare urbana che risulta censita in categoria D/10 o quella che risulta tale da apposita autocertificazione presentata all'Agenzia del Territorio in base alla normativa vigente.
2. Il comma 708 della Legge di stabilità 2014 ha previsto che a decorrere dall'anno 2014, l'IMU non sarà più dovuta dai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 della Legge 214/2011.

Articolo 8

AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, con l'applicazione delle relative franchigie, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, ovvero dai soggetti passivi di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
2. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale, deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previdenziali di cui alla Legge 9 Gennaio 1963, n. 9. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 9

FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE

1. In base alle vigenti disposizioni di Legge si distinguono le seguenti due situazioni tipo le quali vengono come di seguito trattate ai fini dell'applicazione dell'IMU :
 - 1) **fabbricati in corso di costruzione:**

in caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata accatastata o per essa sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte, sono assoggettate all'imposta con modalità e decorrenza definiti all'art. 1. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte, già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Lo stesso principio si applica per eventuale area di sedime/pertinenza esistente.
 - 2) **fabbricati in ristrutturazione:**
 - a) per il periodo compreso fra l'inizio e la fine lavori, ovvero - se antecedente - fino alla data in cui il fabbricato è stato accatastato o comunque utilizzato, l'IMU si calcola sul valore venale dell'area in comune commercio;
 - b) successivamente, l'IMU si calcola sulla nuova rendita catastale attribuita al fabbricato.

Articolo 10
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 11
IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore e che gli stessi non siano destinati allo svolgimento di attività di tipo commerciale.
2. I soggetti interessati devono presentare idonea dichiarazione come previsto dalla normativa vigente
3. L'esenzione opera nel caso in cui vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12
VERSAMENTI

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile in proprietà e a condizione che ne sia data comunicazione all'Ufficio Tributi.

Articolo 13
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente e dopo opportuna verifica dell'ufficio, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
4. Non si dà luogo a rimborso di importi uguali o inferiori ad € 12,00
5. Per quanto riguarda il rimborso conseguente ad errori commessi dai contribuenti in sede di compilazione dell'F24 si applicano i commi da 722 a 727 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Articolo 14
INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 15
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni, nel caso in cui gli elementi utili ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, non siano contenuti nel modello unico informatico (MUI);
2. In particolare dovranno essere presentate le dichiarazioni nei seguenti casi:
 - per gli immobili concessi in locazione finanziaria poiché il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - per gli immobili di categoria C/2 - C/6 - C/7 utilizzati quali pertinenza dell'abitazione principale;
 - per gli enti non commerciali secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
 - per le aree edificabili con l'indicazione del valore utilizzato ai fini del versamento dell'imposta dovuta. Non va presentata dichiarazione in caso di adeguamento ai valori definiti dall'Ente di cui al precedente articolo 3 comma 1 e successivi adeguamenti.

Articolo 16
DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Delibere in vigore collegate:

Atto di Giunta Comunale n° 138 del 22.12.2008 (valore aree edificabili territorio Sissa)

Atto di Giunta Comunale n° 65 del 11.05.2012 (valore aree edificabili territorio Trecasali)

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Bernardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Felice Antonio Pastore

Copia conforme all'originale.
Addì